



Istituto Tecnico Commerciale Statale
" N. Valzani "

S. Pietro Vernotico (Br) – Italy
Igea, mercurio, Iter: C.M. **BRTD04000N**
Serale – Sirio: C.M. **BRTD040503**



Tel. / fax: 0831 654351 / 0831 671480

mail: BRTD04000N@istruzione.it itcvalzani@itcvalzani.it

sito web: www.itcvalzani.it

Circolare Docenti n. 48 Prot. 5938 del 27/12/2010

- Oggetto: 1. Convocazione collegio docenti
2. Convocazione Consigli di classe
3. Consegna pagellini

1. IL collegio dei docenti è convocato per le ore 16.00 del 31/01/2011 per discutere e deliberare in merito a:

- Rideterminazione e riformulazione dei criteri di valutazione alla luce della riforma degli ordinamenti (con particolare riferimento ai voti da attribuire)
- Criteri, se nei termini, per la individuazione dei docenti da indicare quali commissari interni per l'esame di stato
- Recupero delle insufficienze: modalità di intervento

2. Il collegio dei docenti ha stabilito di suddividere, ai fini della valutazione, l'anno Scolastico in quadrimestri, e pertanto, **a decorrere dal 31/01/2011 avrà inizio il secondo quadrimestre.**

Gli scrutini del primo quadrimestre avranno luogo a partire dal 01 febbraio 2011 come di seguito indicato:

MARTEDÌ	01/02/2011	ORE 15.30	1^A SERALE
MARTEDÌ	01/02/2011	ORE 16.30	1^A AFM
MARTEDÌ	01/02/2011	ORE 17.30	2^A IGEA
MARTEDÌ	01/02/2011	ORE 18.30	1^B AFM
MARTEDÌ	01/02/2011	ORE 19.30	2^B IGEA
MERCOLEDÌ	02/02/2011	ORE 15.30	3^A SERALE
MERCOLEDÌ	02/02/2011	ORE 16.30	1^A TURISMO
MERCOLEDÌ	02/02/2011	ORE 17.30	3^A MERCURIO
MERCOLEDÌ	02/02/2011	ORE 18.30	4^A MERCURIO
MERCOLEDÌ	02/02/2011	ORE 19.30	5^A MERCURIO
GIOVEDÌ	03/02/2011	ORE 15.30	5^A SERALE
GIOVEDÌ	03/02/2011	ORE 16.30	2^A ITER
GIOVEDÌ	03/02/2011	ORE 17.30	3^B MERCURIO
GIOVEDÌ	03/02/2011	ORE 18.30	4^B MERCURIO
GIOVEDÌ	03/02/2011	ORE 19.30	5^B MERCURIO
VENERDÌ	04/02/2011	ORE 15.30	4^A ITER
VENERDÌ	04/02/2011	ORE 16.30	5^A ITER
VENERDÌ	04/02/2011	ORE 17.30	3^C MERCURIO
VENERDÌ	04/02/2011	ORE 18.30	4^C MERCURIO
VENERDÌ	04/02/2011	ORE 19.30	5^C MERCURIO

a. Ogni docente deve ritirare un prospetto dei voti quadrimestrali per classe e per materia ove riportare oltre ai voti **anche le assenze accumulate fino al 29/01/2011 e riconsegnarli compilati in tempo utile per poter riportare i voti sul Computer(ad es. per le CLASSI DA SCRUTINARE MARTEDÌ NON OLTRE LE ORE 10 DI MARTEDÌ MA OVE POSSIBILE ANCHE PRIMA**

b. Formulare un giudizio per ogni alunno e per ogni materia da allegare al registro personale. I giudizi alla base della proposta di voto siano predisposti sulle schede di

programmazione da compilare per la parte di programma svolto. Tali giudizi saranno indispensabili guida sia per le attività di recupero nel periodo di eventuale pausa didattica, sia per lo svolgimento di corsi di recupero che il collegio dovesse programmare in corso d'anno in rapporto alle disponibilità economiche accertate nel redigendo programma annuale.

c. Proporre, coerentemente al giudizio formulato, i voti per lo scritto, orale e pratico come previsto dall'ordinamento per la discussione e ratifica da parte del Consiglio di classe.

d. Consegnare i compiti svolti, corretti, valutati e completi di giudizio entro il 31 Gennaio 2009.

e. I prospetti vanno consegnati in sede di Consiglio di classe. Dal Consiglio di classe scaturiranno, inoltre, le segnalazioni per le attività di recupero da attuare secondo le indicazioni del Collegio. Ogni docente in sede di scrutinio predisporrà anche una scheda riassuntiva con l'indicazione dei soli alunni con debito e per i quali è necessario attivare i percorsi per il recupero. Tale scheda è indispensabile per la successiva pianificazione degli interventi di recupero.

Non è superfluo ricordare i voti da assegnare per ogni materia con le seguenti precisazioni: Nei nuovo ordinamento non sono chiaramente esplicitati i voti da attribuire alle singole materie. il miur con nota del 09/11/2010 si è limitato ad annunciare l'emanazione di regolamenti che alla data di redazione della presente circolare non sono stati ancora pubblicati. Tanto premesso si ritiene che il collegio possa determinare, come per altro suggerito nella citata nota, di attribuire i voti (scritto orale pratico) in continuità

ITALIANO	SCRITTO E ORALE
MATEMATICA	SCRITTO E ORALE
LINGUA STRANIERA	SCRITTO E ORALE
ECON. AZIEND. (triennio) **	SCRITTO E ORALE
SCIENZE DELLA MATERIA/sc integ.te/fisica	ORALE PRATICO
ED. FISICA/sc motorie e sportive	ORALE PRATICO
TRATTAMENTO TESTI	PRATICO
INFORMATICA*	SCRITTO E ORALE
LAB. DI FISICA /CHIMICA (ITER)	SCRITTO E PRATICO
SCIENZA D. NAT. E TERR.(ITER)	SCRITTO E PRATICO

*) per la prima classe scritto si intende per anche per attività pratica

**) per ec az 2° anno e per il primo anno (nuovo ordinamento il voto unico orale deve scaturire anche da prove scritte e pratiche

Per tutte le altre materie il voto è orale.

Nel corso dei consigli sarà valutato, con relazione dei referenti di classe, lo stato di attuazione dell'area di progetto.

Per quanto attiene la valutazione degli alunni portatori di handicap, si ricorda che vanno attribuiti comunque i voti in funzione del "Progetto Educativo Individualizzato" sia se elaborato ai fini della frequenza o dell'acquisizione dei contenuti riconducibili a quelli di ordinamento. Di tanto, sarà data menzione del verbale di scrutinio.

Si richiama l'attenzione sulla valutazione in Matematica, Informatica, ed Economia Aziendale per l'indirizzo Mercurio e in lingue per l'indirizzo Ite: gli insegnante tecnico pratici o i docente madre lingua forniscono elementi utili di giudizio e concordano il voto da assegnare con l'insegnante; in caso di dissenso sarà il Consiglio di classe a dirimere.

In ogni caso è sempre e comunque il Consiglio di classe ad assegnare i voti.

Il voto di condotta con proposta congiunta del docente della classe con maggior numero di ore e/o del referente di classe sarà assegnato con riferimento ai criteri suggeriti dal collegio.

Nel corso dei consigli saranno predisposte le stampe dei pagellini con l'indicazione delle materie per le quali è necessario il recupero

Nel corso **dei Consigli delle quinte classi saranno** individuati i docenti componenti la commissione dell'esame di Stato se il Ministero avrà fornito in tempo utile le necessarie informazioni in merito alle materie oggetto delle prove scritte.

In allegato si riporta un estratto del DPR 122/09

I referenti di classe lunedì 7 febbraio consegneranno ai genitori degli alunni i pagellini con la nota esplicativa sugli interventi di recupero.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pasquale Sanasi

DPR n. 122 del 27/06/2009

Art. 4.

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1.

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2.

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5.

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6.

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1.

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

2.

Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

3.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

4.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

Valutazione del comportamento

1.

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4.

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.